

46) LOGISTICA, TRASPORTI ED EDILIZIA TRA PROTOCOLLI D'INTESA E LINEE GUIDA: LA SITUAZIONE DOPO IL D.P.C.M. 26 APRILE 2020

La disamina del DPCM 26 aprile 2020, c.d. Sblocca Italia, si conclude con le nuove misure di contenimento - che si affiancano a quelle già stabilite con i precedenti decreti - che le imprese dovranno adottare per riprendere in sicurezza la produzione o l'erogazione dei servizi, con particolare attenzione rivolta ai settori produttivi del trasporto di persone, della logistica e dell'edilizia.

Il decreto affida ai numerosi allegati la regolamentazione delle misure da adottare nelle diverse situazioni.

1) Settore dei trasporti e della logistica.

Al settore dei trasporti e della logistica sono dedicati gli **allegati 8 e 9**, ma si ritiene utile richiamare anche quanto disposto dall'**allegato 6**.

Tale ultimo allegato, infatti, dispone che le imprese del settore potranno continuare la loro attività solo se in grado di rispettare il "**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**" sottoscritto tra il Governo e le parti sociali il 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile 2020.

Nel caso in cui l'impresa non rispetti quanto previsto dal Protocollo e non assicuri adeguati livelli di protezione, l'attività potrà riprendere solo al ripristino delle nuove condizioni di sicurezza (cfr. comma 8, art. 2 D.P.C.M. 26 marzo 2020).

Il Protocollo in commento, oltre a ribadire le misure di sicurezza già disposte nei precedenti decreti (ad esempio, obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre – oltre 37,5° - o di altri sintomi influenzali; accettazione della impossibilità dell'ingresso o della permanenza in azienda in caso si presentino sintomi o si sia stato in contatto con persone positive al virus; obbligo di informare il datore di lavoro in presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa), predispone le modalità che dovranno regolare tutta la vita lavorativa all'interno dell'impresa dall'ingresso/uscita dai

luoghi di lavoro, alla gestione degli spazi comuni e delle turnazioni, alla gestione di una persona sintomatica in azienda.

Per quanto riguarda le disposizioni dettate appositamente per il settore dei trasporti e della logistica, il Protocollo prevede, al **punto 3**, la predisposizione di ingressi ed uscite predefinite per i fornitori esterni; **l'obbligo per gli autisti, per quanto possibile, di rimanere a bordo dei loro mezzi e l'impossibilità di accedere**, per qualsiasi motivo, **agli uffici** dell'impresa destinataria.

Le suindicate disposizioni si dovranno applicare anche ad ogni altro **soggetto impiegato in aziende esterne che dovesse venire in contatto con i luoghi di lavoro** (ad esempio, imprese di pulizia, sanificazione, manutenzione, addetti di aziende legate da contratto di appalto). Nel caso questi lavoratori dovessero risultare positivi al virus Covid-19, sorge per l'appaltatore l'obbligo di informare la direzione dell'impresa committente al fine di collaborare con l'autorità sanitaria per l'identificazione degli eventuali soggetti venuti in contatto "stretto" con i contagiati.

Ritornando al D.P.C.M. 26 aprile 2020, l'**allegato 8 – "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica"** – ribadisce, in prima battuta, i su citati obblighi relativi a tutti i settori produttivi, derivanti dall'adozione del Protocollo 14 marzo/24 aprile 2020 richiamando una serie di adempimenti comuni¹, e, successivamente, detta specifiche misure per ogni comparto specializzato.

Come prima anticipato, per il settore **autotrasporto merci**, gli autisti saranno tenuti a rimanere a bordo dei propri mezzi **se sprovvisti di guanti e mascherine**. Sarà interdetto loro l'accesso agli uffici per qualsiasi motivo (salvo l'utilizzo dei servizi igienici) e nei luoghi di **carico e scarico** dovranno essere predisposte modalità di lavoro che **evitino contatti**

¹ Informativa sul corretto uso e gestione dei dispositivi di sicurezza e dispositivi di protezione individuale; sanificazione dei luoghi di lavoro in modo appropriato e frequente; contingentamento della vendita di biglietti per il trasporto viaggiatori in modo da poter rispettare la distanza di sicurezza interpersonale; prevedere speciali misure di sicurezza per il personale viaggiante impossibilitato a mantenere la distanza di sicurezza interpersonale, sospensione di tutti i corsi di aggiornamento non svolgibili da remoto, etc.

diretti tra operatori ed autisti. Tali misure sono previste, altresì, per gli autisti dei **cargo aerei**.

La consegna di pacchi, merci e documenti potrà essere effettuata senza contatti con il ricevente.

I riders dei servizi di food delivery potranno perfezionare la consegna senza contatto e senza la firma di avvenuta consegna.

Il datore di lavoro dovrà approntare un sistema di turnazione volto a diminuire i contatti tra i dipendenti dedicati alla presa in consegna delle merci creando gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.

L'art. 7 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha previsto che le attività di **trasporto pubblico di linea** dovranno rispettare quanto previsto negli allegati 8 e 9 del D.P.C.M..

L'allegato 8 per il settore del **trasporto pubblico locale (TPL) e per le ferrovie concesse** va ad integrare quanto previsto dall'**Avviso comune siglato da Asstra, Anav ed Agens con le OSSLLL** il 13 marzo 2020².

L'Avviso conteneva disposizioni per il servizio di trasporto scolastico e misure per sostenere, mediante la miglior gestione dei flussi del Fondo bilaterale di solidarietà di settore³, il reddito dei dipendenti delle aziende pubbliche e private che svolgono servizio di trasporto autofiloferrotranviari e di navigazione su acque interne e lagunari.

Inoltre, sempre in base all'Avviso, l'azienda di trasporto era tenuta a sanificare i mezzi utilizzati almeno una volta al giorno e ad attuare gli accorgimenti necessari al fine di garantire la distanza interpersonale tra i passeggeri, oltre a utilizzare al massimo le modalità di lavoro agile.

L'allegato 8 al D.P.C.M. 26 aprile 2020 ribadisce tutte le suddette misure e prevede, inoltre, la sospensione della vendita, anche se effettuata dagli autisti, e del controllo dei titoli di viaggio **a bordo**.

² <https://www.anav.it/wp-content/uploads/2020/03/avviso-comune13-03-2020.pdf>

³ Così come previsto dai D.P.C.M. 4, 8 e 11 marzo 2020.

Oltre a quanto previsto dall'allegato 8 e dall'Avviso comune, si deve menzionare quanto previsto dall'**allegato 9** del decreto – “**Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico**” - che prevede misure di carattere generale e **misure c.d. di sistema**. Queste ultime sono:

- l’articolazione di orari di lavoro con diverse finestre di inizio e di fine attività;
- la sollecitazione del senso di responsabilità individuale di tutti gli utenti del servizio di trasporto pubblico a cui vanno indirizzate comunicazioni nei diversi contesti (stazioni, autobus, aeroporti, etc.).

Le **misure di carattere generale**, valide quindi per qualsiasi modalità di trasporto, previste dal decreto sono invece:

- la sanificazione ed igienizzazione dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro in tutte le parti del mezzo frequentate da viaggiatori e dai lavoratori secondo quanto previsto dalle circolari del Ministero della Salute e dell’I.S.S.;
- stazioni e mezzi di trasporto dovranno essere adibiti con dispenser di soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;
- l’incentivazione alla vendita di biglietti con modalità telematiche o in modo da far rispettare ai passeggeri la distanza di sicurezza interpersonale;
- l’installazione di punti vendita o di distributori di dispositivi di sicurezza all’interno delle stazioni o dei luoghi di vendita dei biglietti;
- predisposizione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso venga accertata la temperatura corporea di un soggetto – lavoratore o passeggero – superiore a 37,5°;
- predisposizione di info point relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che l’utenza deve tenere all’interno di porti, stazioni, aeroporti e nei relativi luoghi d’attesa nelle fasi di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto;

- contingentamento degli accessi alle stazioni, porti ed aeroporti per garantire rispetto distanza di sicurezza interpersonale;
- adozione di misure organizzative volte a limitare in tutte le fasi del viaggio (salita/discesa, spostamenti all'interno delle varie stazioni e luoghi di attesa) ogni possibile occasione di contatto.

Leggermente diverse le misure predisposte per il **settore ferroviario**. L'allegato 8 ha previsto sul punto:

- il divieto per il personale di entrare in contatto con i viaggiatori se non per casi indispensabili;
- predisposizione di sistemi di monitoraggio e di security delle stazioni e dei flussi di passeggeri nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta;
- restrizioni al numero di passeggeri ammessi alle aree comuni;
- in caso di passeggeri che presentino sintomi da COVID-19 comunicazione immediata alla Polizia Ferroviaria e alle Autorità Sanitarie che hanno la possibilità di fermare il mezzo;
- isolamento del passeggero con sintomi in carrozza sgomberata – da sanificare successivamente alla discesa – con obbligo di indossare misure di protezione fornite dall'azienda di trasporto.

Per il **settore aereo** l'allegato 8 ha previsto oltre alla misura sopra citata per gli autisti di cargo aerei, l'obbligo di indossare dispositivi di protezione per il personale che è tenuto ad entrare necessariamente in contatto diretto con i passeggeri.

L'allegato 8 per il settore **marittimo e portuale** ha stabilito, oltre alle consuete disposizioni in tema di sanificazione degli uffici e delle navi, l'isolamento del passeggero che eventualmente presenti sintomi da affezione al COVID-19 e la conseguente comunicazione all'Autorità sanitarie, alcuni obblighi informativi a carico delle imprese che saranno tenute a fornire indicazioni al proprio personale al fine di evitare contatti tra il personale di bordo e quello di terra e tra il personale in generale ed i passeggeri in ogni fase lavorativa, soprattutto durante l'imbarco e lo sbarco.

Inoltre, nel caso in cui oltre l'impresa marittima si trovassero ad operare nel terminal anche altre ditte subappaltatrici, è il terminalista che deve farsi carico di predisporre e garantire il rispetto delle adeguate misure di sicurezza.

Per i servizi di **trasporto non in linea, anche a mezzo natanti**, è raccomandato di evitare che i passeggeri occupino posti disponibili accanto al conducente ed è disposto l'obbligo di far indossare misure di protezione e di non far sedere più di due passeggeri sul sedile posteriore.

2) Settore edilizia.

A seguito dell'adozione del D.P.C.M. 26 aprile 2020 le imprese attive nel campo dell'edilizia potranno riprendere la loro attività (l'**allegato 3** del decreto menziona i Codici ATECO 41, 42 e 43 indicanti rispettivamente le attività di "costruzione di edifici", "ingegneria civile" e "lavori di costruzione specializzati").

Come prima detto per il settore logistico e dei trasporti, anche in questo caso le imprese saranno tenute a rispettare quanto previsto dall'**allegato 6**.

Tuttavia, al settore edilizio è dedicato in modo specifico l'**allegato 7**, contenente il **"Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri"**.

Esso affianca e completa quello adottato il 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile 2020, integrando quanto previsto dal **D.P.C.M. 11 marzo 2020, punto 7**.

Ai sensi del suddetto decreto il datore di lavoro, d'intesa con le rappresentanze sindacali, doveva:

- attuare il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere;
- sospendere le lavorazioni che potevano essere svolte successivamente senza compromettere le opere già realizzate;
- predisporre un piano di turnazione dei dipendenti volto ad evitare ogni contatto interpersonale;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;

- incentivare l'utilizzo di ferie maturate e di congedi retribuiti nonché degli altri strumenti previsti dai CCNL e dalla normativa vigente;
- annullare le trasferte di lavoro anche se già organizzate e limitare al massimo il flusso in entrata ed in uscita dal cantiere.

I dipendenti degli ambienti di lavoro in cui non poteva essere assicurato il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale per via della natura della lavorazione da effettuare dovevano essere muniti di misure di protezione individuale a spese del datore di lavoro. A tale scopo, il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ex d.lgs. n. 81/2008, è tenuto a modificare il Piano di sicurezza e la stima dei costi.

Il **nuovo Protocollo di cui all'allegato 7 del D.P.C.M. 26 aprile 2020** prevede i seguenti **obblighi informativi aggiuntivi**:

- misurazione della temperatura del personale prima dell'accesso in cantiere ed esclusione nell'eventualità di temperatura superiore a 37,5° nel rispetto delle norme in materia di *privacy*;
- **per i dipendenti** sussiste l'obbligo di rispettare tutte le misure di sicurezza apprestate dal datore di lavoro, di comunicare allo stesso "*responsabilmente*" e "*tempestivamente*" ogni sopravvenienza di sintomi di influenza, raffreddore o temperatura, nonché l'eventuale provenienza da zone di rischio o contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti nonché la consapevolezza e l'accettazione di non poter fare ingresso o permanere nel cantiere nel caso sussistano i su citati sintomi;
- il datore di lavoro dovrà informare il personale del cantiere delle eventuali preclusioni all'accesso al cantiere disposte.

Misure di sicurezza sono previste anche nei confronti dei **fornitori esterni**. In particolare:

- devono essere predisposte apposite procedure di ingresso, transito ed uscita mediante percorsi predefiniti al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale del cantiere;
- gli autisti dei fornitori sono tenuti a rispettare le disposizioni già analizzate per il settore dell'autotrasporto e della logistica;

- ove il datore di lavoro abbia disposto un servizio di trasporto privato per consentire ai dipendenti di raggiungere il cantiere, questo dovrà essere adeguato alle misure di sicurezza predisposte – soprattutto per quanto riguarda il mantenimento della distanza di sicurezza – a tutela dei dipendenti stessi. Il datore è tenuto ad incentivare l'utilizzo dei mezzi propri mediante adeguamento dei relativi indennizzi.

Il Protocollo stabilisce che il cantiere dovrà essere **pulito ogni giorno** e che gli spogliatoi e le aree comuni dovranno essere **sanificate periodicamente** così come i mezzi d'opera, ivi inclusi indumenti e mezzi di protezione individuale, di cui va impedito qualsiasi uso promiscuo.

Il datore di lavoro è tenuto a **verificare la corretta pulizia** delle aree e degli strumenti e a **programmare la periodicità dei lavori** comprese le **strutture private esterne** al cantiere utilizzate per i lavori.

La sanificazione deve avvenire utilizzando prodotti di cui alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e gli operatori dovranno indossare durante la stessa misure di protezione individuale.

Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a **rinnovare tutti gli indumenti di lavoro** dei propri dipendenti anche utilizzando capi "usa e getta" e a garantire, in **cantieri di grandi dimensioni ("con oltre 250 unità")**, la predisposizione di **presidio sanitario attivo**, nonché, ove obbligatorio, di servizio medico e di pronto intervento. Negli altri cantieri tali attività sono svolte dagli addetti di primo soccorso precedentemente individuati in base ai protocolli già in vigore.

L'accesso agli spazi comuni quali mense, spogliatoi, etc. (che dovranno essere sanificati **almeno una volta al giorno** a cura del datore di lavoro) dovrà essere **contingentato** e in tali luoghi dovrà essere assicurata una ventilazione continua dei locali e di tempi ridotti di sosta.

Viene altresì incentivato l'utilizzo o la realizzazione di spogliatoi con adeguamento del Piano di sicurezza di cantiere.

Il Protocollo per il settore edilizio prevede anche misure volte a gestire la presenza di una persona sintomatica in cantiere con la previsione dell'obbligo di comunicazione di tale

eventualità al direttore di cantiere o al datore di lavoro che dovrà procedere all'isolamento del contagiato ed alla collaborazione con l'Autorità sanitaria per l'individuazione dei c.d. "contatti stretti".

Le **misure sanitarie di sorveglianza** dovranno essere effettuate tenendo conto di quanto previsto del **decalogo del Ministero della Salute** ed il medico competente dovrà programmare le stesse insieme al direttore di cantiere o al datore di lavoro tenendo conto delle patologie pregresse e delle situazioni di fragilità dei dipendenti.

Andranno privilegiate le **visite mediche preventive** nonché quelle **a richiesta e da rientro da malattia**.

Dal punto di vista **organizzativo** il Protocollo prevede la costituzione di un comitato, volto all'applicazione e alla verifica delle regole ora analizzate, con la partecipazione dei rappresentanti sindacali. Potranno essere costituiti anche, in base alla diversa tipologia di cantiere e alle relazioni sindacali esistenti, Comitati territoriali composti da organismi paritetici per la salute e la sicurezza, anche con il coinvolgimento delle parti sociali.

Tali comitati **non sostituiscono l'attività ispettiva dell'INPS e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro**.

Militerni & Associati
Dott. Mario Minucci